



DIREZIONE GENERALE

DECRETO DIRIGENZIALE n. 10 /DG del 24 GEN. 2024

OGGETTO: Concessione permessi mensili retribuiti - art. 33, comma 3 Legge n° 104/92 e s.m.i.
Dipendente matr. n° 3655, nato il 19/08/1961 - qualifica A.T.E. liv. "C".

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Richiamata la Legge 05/02/1992, n° 104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ed in particolare l'art. 33, 3° comma, modificato dall'art. 20 della Legge n° 53/2000, dall'art. 24 della Legge n° 183 del 04/11/2010 e dall'art. 6 del D.lgs. n° 119/2011, il quale prevede che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto 65 anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;

Vista la richiesta del dipendente datata 11/01/2024 assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 1383, volta a poter fruire dei permessi mensili, ai sensi dell'art.33-comma 6 della legge n.104/92 e s.m.i, per sé stesso quale portatore di handicap in situazione di gravità;

Preso atto del verbale n. 3930976611085 della "Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap", rilasciata dall'INPS di Messina, definito il 14/12/2023 con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n° 104/1992, è stato accertato lo stato di portatore di handicap grave del soggetto, con validità fino al mese di Dicembre 2025;

Considerato che il dipendente è tenuto a presentare quanto prima ed obbligatoriamente - pena la decadenza – il verbale relativo alle successive visite di revisione da parte degli organi competenti, dato atto che, nelle more dell'effettuazione della visita di revisione e del relativo iter di verifica, i diritti acquisiti in materia verranno prorogati, secondo quanto disposto nell'art. 25 della Legge n. 114 del 11/8/2014;

Considerato che è obbligo per il dipendente comunicare preventivamente, per motivi di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, la programmazione dei permessi mensili da usufruire ed altresì, comunicare entro il termine di gg. 30, ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione di detti permessi;



Vista la documentazione prodotta e verificata la normativa vigente;

Accertata, quindi, la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'istituto in parola;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati di:

Autorizzare il dipendente matricola 3655, nato il 19/08/1961 - qualifica A.T.E. livello "C", ad assentarsi dal servizio per giorni 3 (tre) usufruendo di permessi retribuiti mensili in maniera continuativa o frazionati, o frazionati per un massimo di 18 ore mensili, per sé stesso, ai sensi dell'art. 33 - comma 6 della legge n.104/92 e s.m.i., quale portatore di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della medesima norma, fino al mese di Dicembre 2025;

Dare mandato all'Ufficio Gestione Risorse Umane per l'attuazione del presente provvedimento.

Trasmettere copia del presente decreto:
al Dipendente interessato;
al Dirigente Area Tecnica di Esercizio.

Il Responsabile Ufficio Personale
Dott. Walter Zampogna

Il Direttore Generale.
Dott. Calogero Franco Fazio